

Senato della Repubblica

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2011

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (n. COM (2011) 625 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM (2011) 626 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (n. COM (2011) 627 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (n. COM (2011) 628 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 72/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (n. COM (2011) 630 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (n. COM (2011) 631 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ~~DI GIOVAN PAOLO~~ (PD) , relatore, introduce gli atti in titolo, anche a nome del senatore Santini, relatore, ricordando, in primo luogo, che la Politica agricola comune (PAC), prevista già dai Trattati istitutivi delle Comunità europee ha subito un recente processo di riforma, attraverso l'approvazione, nel giugno del 2003, dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1783/2003, che , pur tuttavia, sia alla luce dell'allargamento dell'Unione europea da 15 a 27 Stati membri, sia in considerazione della persistente situazione di crisi economica e ambientale caratterizzante il settore primario, ha ingenerato l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

Tenuto conto della proposta relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 e delle linee guida al suo interno elaborate per quel che concerne il bilancio della nuova PAC, la Commissione ha, quindi, presentato, il 12 ottobre 2011, un pacchetto di regolamenti recante il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020.

Il relatore tiene preliminarmente a precisare che il pacchetto di proposte di regolamento volto a riformare la PAC si basa sulla comunicazione della Commissione europea riguardante le sfide future delle politiche europee attinenti l'agricoltura, nella quale si illustrano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle necessità di riforma della PAC, da cui conseguono, allo stesso tempo, gli obiettivi precipi, ossia: una produzione alimentare sostenibile; una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima; uno sviluppo equilibrato del territorio.

Peraltro, gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto. In particolare, nella risoluzione del Parlamento europeo riguardante la comunicazione in oggetto, si ricorda come, in passato, le riforme della PAC rispondessero principalmente a spinte endogene al settore agricolo, e fossero, quindi, volte a risolvere principalmente i problemi inerenti gli enormi accumuli di eccedenze e le emergenze in

fatto di sicurezza alimentare; esse erano, perciò, pensate nell'interesse esclusivo dei singoli Stati membri dell'allora Comunità europea. Oggi, al contrario, sembra che la maggior parte delle problematiche relative al settore primario sia dettata da fattori esterni all'agricoltura e tali da richiedere una conseguente risposta politica più ampia e coordinata a livello europeo.

Sia la comunicazione della Commissione che la risoluzione del Parlamento europeo mettono in luce, inoltre, come la pressione sui redditi agricoli si stia progressivamente aggravando: gli agricoltori affrontano rischi sempre maggiori, la produttività rallenta e i prezzi dei mezzi di produzione aumentano. Di conseguenza, il sostegno al reddito agricolo dovrebbe essere mantenuto e occorrerebbe rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza.

Aggiunge che, come affermato nel comunicato stampa della Commissione europea del 12 ottobre 2011, il pacchetto di proposte di regolamento per la riforma della PAC tiene conto delle necessità messe in evidenza dalle Istituzioni europee, di quanto auspicato da parte degli Stati membri e di quanto emerso dal dibattito pubblico con la società civile organizzato dal Commissario Ciolos.

Obiettivo di tale riforma è quello di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio europeo, così da garantire ai cittadini europei un'alimentazione sana e di qualità, tutelare l'ambiente e favorire lo sviluppo delle zone rurali. La nuova PAC si propone, inoltre, di promuovere l'innovazione, sostenere l'occupazione e incentivare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del settore agricolo, così da recare un contributo decisivo alla strategia Europa 2020.

Il relatore rileva, quindi, che la base giuridica delle sei proposte di regolamento incluse nel "pacchetto" va rintracciata negli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 42 prevede l'applicazione delle disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza anche alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ma esclusivamente nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Esso, inoltre, afferma che il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti a vantaggio di aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, nel quadro di programmi di sviluppo economico.

L'articolo 43 reca, invece, norme procedurali per quel che concerne l'istituzione di una organizzazione comune dei mercati agricoli, così come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del TFUE, nonché per l'adozione di disposizioni necessarie al perseguimento di ogni altro obiettivo della Politica agricola comune. Esso stabilisce anche le regole procedurali applicabili per l'adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative per quel che riguarda i prodotti del settore agricolo. L'articolo 43, infine, delinea i casi in cui un'organizzazione comune dei mercati agricoli può essere sostituita da un'organizzazione nazionale dei mercati agricoli e i casi in cui determinate materie prime, appartenenti al settore dell'agricoltura e destinate alla trasformazione agroalimentare, possono essere importate dall'esterno dell'Unione europea.

Per il relatore, le proposte di regolamento in esame sono conformi al principio di sussidiarietà. La PAC è, per antonomasia, una politica comune poiché rappresenta un settore a competenza condivisa, da molteplici punti di vista, tra l'Unione europea e gli Stati membri. Essa deve necessariamente essere gestita a livello europeo, anche allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione europea, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente e sviluppo rurale, le disposizioni contenute nel pacchetto di riforma della PAC appaiono, quindi, congrue agli obiettivi che tale riforma intende perseguire; di conseguenza, le stesse proposte possono essere ritenute conformi anche al principio di proporzionalità.

Passando ad esaminare singolarmente le suddette proposte, rileva come la prima riguardi i pagamenti diretti agli agricoltori prevedendo, innanzitutto, che tali pagamenti continueranno ad interessare la quota più importante del bilancio agricolo dell'Unione europea (articolo 5); tuttavia, rispetto all'attuale ripartizione fra Stati membri, verrà operata una redistribuzione dei massimali tra i Paesi per innalzare la dotazione di quelli che attualmente si trovano sotto una certa soglia della media europea a scapito di quelli che si trovano sopra la media (articoli 6 e 7). L'Italia è uno degli Stati membri che si trovano sopra la media e che, di conseguenza, saranno tenuti a contribuire per colmare tale divario. I massimali disponibili per tutti i pagamenti diretti erogabili agli agricoltori sono fissati nell'allegato III e sono considerati al netto delle riduzioni dovute al *capping*. Tale termine indica una disciplina, proposta solitamente ad ogni riforma della PAC, volta a limitare

l'erogazione di aiuti al di sopra di determinati importi, calcolati attraverso percentuali di riduzione per fascia di pagamenti. Il funzionamento è basato sull'applicazione di aliquote progressive secondo le quali un agricoltore che dovrebbe ricevere un pagamento di 350.000 euro otterrebbe un importo complessivo massimo di 235.000 euro. Le somme non erogate dovrebbero essere trasferite nella dotazione finanziaria relativa allo sviluppo rurale dello Stato membro interessato.

Le modalità di individuazione dei soggetti ai quali indirizzare gli aiuti, cui si fa riferimento all'articolo 9 della presente proposta di regolamento, rappresentano uno dei punti più rilevanti della riforma della PAC, in quanto si è fatto in modo di escludere dagli aiuti i soggetti con attività agricola assente o meramente marginale al fine di premiare, invece, i cosiddetti "agricoltori attivi". Volendo, però, salvaguardare allo stesso tempo i "piccoli agricoltori" e gli "agricoltori part-time", il cui ruolo è sicuramente molto importante nell'ambito del sistema agricolo europeo, la Commissione propone di non applicare la disposizione in oggetto agli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti diretti per importi inferiori a 5.000 euro. Sarebbero, quindi, esclusi dal pagamento soltanto i soggetti: i cui pagamenti diretti rappresentano meno del 5 per cento delle loro entrate totali per le attività non agricole, oppure con superfici agricole prevalentemente costituite da aree mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, sulle quali non viene esercitata l'attività agricola minima stabilita.

In tal modo, prosegue il relatore, è stato possibile dare risposta alla raccomandazione n. 1 della relazione n. 5/2011 della Corte dei Conti europea, secondo la quale "[I]a normativa attuale, con le relative modalità di esecuzione, dovrebbe essere modificata per garantire che gli aiuti RPU siano diretti agli agricoltori attivi escludendo beneficiari che non svolgono attività agricole o le cui attività agricole siano irrilevanti".

Per quel che concerne l'architettura dei pagamenti diretti, questa proposta di regolamento presenta delle novità di rilievo. Fra di esse il relatore menziona l'istituzione di un "regime di pagamento di base", disciplinato dalla Sezione 1, del Capo 1, del Titolo III: esso sarà valido in tutta l'Unione europea e sostituirà dal 2014 il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie. Il nuovo regime si baserà sui titoli all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione (articoli 18 e 19). Il valore dei nuovi titoli sarà uguale al quoziente ottenuto dal massimale disponibile per il pagamento di base diviso la superficie ammissibile dichiarata nella domanda da presentare entro il 15 maggio 2014 (articolo 20). Per ottenere il massimale disponibile per il pagamento di base bisognerà sottrarre dall'importo dell'allegato II della presente proposta di regolamento le componenti che, a vario titolo, non faranno parte del pagamento di base (ad esempio: *greening*, giovani agricoltori, riserva nazionale, etc.). Pertanto, al di là del livello di trattenuta che sarà operata a livello nazionale e stimando una superficie ammissibile pari alla superficie agricola totale, l'importo del titolo per il pagamento di base in Italia, a regime, potrà orientativamente variare tra 170 e 220 Euro/ha. Tuttavia, al fine di evitare un brusco cambiamento tra il valore dei titoli storici attualmente assegnati (che può arrivare fino a 5.000 Euro/ha), l'articolo 22, paragrafo 2, prevede la possibilità di un'introduzione graduale del nuovo regime di pagamento: in tal caso, il 40 per cento del massimale disponibile per i pagamenti di base sarà assegnato in funzione delle superfici dichiarate entro il 15 maggio 2014, mentre il restante 60 per cento sarà assegnato in base al valore dei titoli eventualmente già posseduti dall'agricoltore. In ogni caso, tale assegnazione alternativa dei pagamenti dovrà prevedere un meccanismo di convergenza che permetta di uniformare il valore dei titoli entro il 2019 (articolo 22, paragrafo 5). Considerando anche gli altri eventuali pagamenti (*greening*, giovani agricoltori, riserva di base, etc.), di cui si dirà di seguito, a conti fatti, un agricoltore italiano dovrebbe percepire, a regime, almeno 270/320 Euro/ha.

Tra gli altri eventuali pagamenti a favore degli agricoltori il relatore ricorda, innanzitutto, i pagamenti da essi ottenuti mediante la c.d. "riserva nazionale", di cui alla Sezione 2 del Capo 1 del Titolo III. Ai sensi dell'articolo 23, al fine della costituzione di tale riserva, potrà essere destinato sino al 3 per cento del massimale per i pagamenti di base; la riserva nazionale sarà utilizzabile per: attribuire titoli ai giovani agricoltori che iniziano l'attività agricola; attribuire titoli agli agricoltori in aree soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo; incrementare il valore di tutti i titoli se la dotazione della riserva nazionale dovesse superare la soglia del 3 per cento; attribuire titoli o accrescerne il valore, nei casi di soluzioni di controversie giudiziarie o amministrative.

Per quanto concerne i pagamenti per il rispetto del *greening*, di cui al Capo 2 del Titolo III, dovrà essere destinato a loro favore il 30 per cento della dotazione finanziaria nazionale (articolo 29), con la conseguenza che ciò dovrebbe comportare un pagamento aggiuntivo di circa 100 Euro/ha. Al fine di ricevere i pagamenti aggiuntivi relativi al *greening*, gli agricoltori dovranno rispettare le seguenti pratiche volte ad apportare benefici climatici ed ambientali: sui seminativi di almeno tre ettari, avere tre differenti culture (Tale obbligo non incomberà sulle superfici destinate a produzione

foraggera o con coltivazioni sommerse); mantenere il prato permanente (articolo 31); avere almeno il 7 per cento della superficie agricola come area ecologica (articolo 32).

Sulla base di quanto statuito al Capo 3 del Titolo III, sino al 5 per cento della dotazione finanziaria attribuita al Paese può essere utilizzata per concedere dei pagamenti ad ettaro, per le aziende situate in tutto o in parte in aree con vincoli naturali individuate dagli Stati membri quali le zone montane, le zone con significative limitazioni naturali, nonché le aree con altri vincoli specifici.

A norma del Capo 4 del Titolo III, sono previsti, inoltre, dei pagamenti aggiuntivi per i cosiddetti "giovani agricoltori", definiti come coloro i quali hanno un'età inferiore ai 40 anni e si insediano per la prima volta come capo azienda (articolo 36, paragrafo 2). Tali soggetti potranno ricevere, per un periodo massimo di 5 anni, un incremento del 25 per cento del valore medio dei titoli d'aiuto, nell'ambito di una dotazione finanziaria non superiore al 2 per cento del massimale nazionale (articolo 36, paragrafo 5).

Sulla base di quanto disposto dal Capo 1 del Titolo IV, potranno essere attivati una serie di pagamenti accoppiati, trattenendo una certa percentuale (per l'Italia al massimo pari al 10 per cento) dal massimale nazionale. Tali pagamenti potranno essere concessi solo nelle regioni dove tipi specifici di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e sono particolarmente importanti per motivi economici, sociali o ambientali; il sostegno accoppiato potrà essere concesso solo per il tempo necessario a creare un incentivo a mantenere l'attuale livello di produzione. Il Capo 2 del Titolo IV tratta, invece, dei pagamenti specifici per gli agricoltori produttori di cotone di nazionalità spagnola, portoghese, bulgara e greca.

Infine, uno schema per i c.d. "piccoli agricoltori" viene previsto, al Titolo V, con lo scopo di concedere degli aiuti a coloro i quali ne facciano richiesta entro il 15 ottobre 2014 (articolo 48). Tale schema prevede l'erogazione esclusiva di un pagamento forfettario, in sostituzione di tutti gli altri pagamenti previsti nella presente proposta di regolamento (articolo 47, paragrafo 2), che sarà calcolato a livello di Stato membro e potrà essere compreso ad un livello di 500-1000 €/azienda, comunque nell'ambito di un massimale pari al 10 per cento del budget nazionale (articolo 49). Gli aderenti allo schema non avranno l'obbligo di rispettare la *greening* e, inoltre, per essi, sarà semplificato ulteriormente il sistema dei controlli (articolo 47, paragrafo 3).

La seconda proposta di regolamento contenuta nel pacchetto volto a riformare la PAC riguarda - continua il relatore - l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (altrimenti denominata "OCM unica").

Alla luce della crisi che ha colpito il settore del latte nel 2008-2009, tale proposta mira a snellire, ampliare e semplificare le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, facendo riferimento a meccanismi quali l'intervento pubblico, l'ammasso privato, le misure eccezionali e di emergenza e gli aiuti a settori specifici. La proposta prevede, inoltre, una razionalizzazione degli strumenti di mercato attraverso la soppressione di una serie di aiuti che non si sono dimostrati efficaci a sostenere il mercato (ad esempio: latte scremato, luppolo e bachi da seta) e una riorganizzazione degli strumenti di intervento attraverso la netta distinzione tra la procedura a prezzo fisso e la procedura di gara. In questo modo, verranno alleggeriti gli adempimenti a carico degli Stati membri e le formalità richieste agli operatori di mercato e allo stesso tempo non sarà più necessario mantenere strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, così da apportare una notevole semplificazione burocratica alla materia in oggetto. Rimangono, invece, invariati, fino alle scadenze previste dalla legislazione oggi in vigore, il sistema delle quote latte e il divieto di nuovi impianti di viti, mentre le quote zucchero vedranno la loro scadenza anticipata al 30 settembre 2015.

Il Capo II del Titolo I della Parte II prevede dei programmi, supportati da un aumento degli apposti contributi finanziari europei, destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari. Tra di essi si distinguono: il programma "frutta nelle scuole", volto ad incoraggiare la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole; il programma "latte nelle scuole", volto a favorire la distribuzione dei prodotti lattiero - caseari nelle scuole; il programma di aiuti nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, che dovrebbe sostituirsi al sistema di monitoraggio e di gestione amministrativa del mercato oleico finora attuato dalla Commissione europea.

La proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), meglio nota come proposta di regolamento "sviluppo rurale", riprende l'impostazione che ha caratterizzato il periodo in corso, focalizzandosi, da un lato, sulla strategia volta a far corrispondere gli interventi alle varie specificità nazionali e regionali e rafforzando, dall'altro lato, le priorità comuni, definite a livello europeo, in materia di sviluppo rurale. Nello specifico, gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il sostegno allo sviluppo rurale sono delineati dall'articolo 4, secondo il quale "[n]ell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (1) la competitività del

settore agricolo; (2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; (3) uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali".

Il successivo articolo 5, in linea con la strategia Europa 2020, traduce i summenzionati obiettivi generali in sei priorità comuni a tutti gli Stati membri per il periodo 2014-2020: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Queste priorità stanno alla base della programmazione illustrata dal Titolo II della presente proposta di regolamento, il quale contiene norme in materia di elaborazione, approvazione e revisione dei programmi ampiamente ricalcate su quelle esistenti (articolo 9) e prevede la possibilità di presentare sottoprogrammi, ad esempio riguardo i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, le zone montane o le filiere corte, che beneficiano di aliquote di sostegno più elevate (articolo 8), così come previsto anche dalla proposta di regolamento "pagamenti diretti" precedentemente analizzata.

L'approccio LEADER continuerà a svolgere un ruolo chiave per lo sviluppo delle zone rurali e la diffusione dell'innovazione. Il sostegno tramite LEADER, di cui alla Sezione 2, Capo I, del Titolo III, sarà coerente e coordinato con quello fornito per lo sviluppo locale da altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Un premio conferito a progetti di cooperazione innovativi offrirà sostegno e riconoscimento alle iniziative transnazionali a favore dell'innovazione; uno strumentario per la gestione dei rischi, comprendente finanziamenti a favore dei fondi di mutualizzazione e un nuovo strumento di stabilizzazione del reddito, offrirà nuove possibilità di cautelarsi contro la forte volatilità dei mercati agricoli che dovrebbe perdurare a medio termine.

Nel regolamento è incluso anche il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, finalizzato a promuovere l'uso efficiente delle risorse, a gettare ponti tra la ricerca e le pratiche rurali; il partenariato opera attraverso gruppi operativi responsabili di progetti innovativi ed è supportato da una rete (articolo 53).

Il relatore illustra, quindi, la proposta di regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, ovvero il cosiddetto "regolamento orizzontale", che riunisce al suo interno, oltre alle disposizioni di natura finanziaria, anche altre norme inerenti la condizionalità, il sistema di consulenza aziendale e il sistema di controllo e sanzioni, da applicare, eventualmente, in ambito agricolo.

Il "regolamento orizzontale" prevede, inoltre, la riduzione del numero degli organismi pagatori e rafforza il ruolo dell'organismo di coordinamento (Titolo IV, dedicato al sistema di gestione dei fondi FEAGA e FEASR), favorendo un sistema sarà trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per i servizi della Commissione: infatti, sarà necessario un numero minore di riconoscimenti e di dichiarazioni di affidabilità a livello degli Stati membri e, a livello della Commissione, sarà possibile ridurre il numero di *audit*.

In questo contesto, l'articolo 49 prevede di autorizzare la Commissione a ridurre il numero di controlli *in loco* negli Stati membri in cui i sistemi di controllo finanziario funzionano correttamente e i tassi di errore sono contenuti, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

Riguardo al sistema di controllo e di sanzione (Titolo V), la proposta di regolamento getta le basi di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della PAC nel prossimo periodo.

Infine, per quanto riguarda la condizionalità (Titolo VI), le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione e del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di *greening*.

La quarta proposta di regolamento, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, si pone in una posizione di contiguità rispetto al menzionato regolamento "OCM unica", andando a specificare, in particolare, condizioni relative alla fissazione, da parte della Commissione europea, degli importi di taluni aiuti, come, ad esempio, l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero - caseari nelle scuole.

La quinta proposta di regolamento, che si colloca nello stesso contesto del summenzionato regolamento "pagamenti diretti", si pone come obiettivo quello di modificare il regolamento CE n.

73/2009, riguardante l'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. Vengono pertanto fissati, attraverso la creazione di un meccanismo di aggiustamento, i massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti pur tenendo conto, al contempo, dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime.

L'ultima proposta in esame si propone di apportare delle modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo alle misure di sostegno per i viticoltori, secondo, in tal modo, un'ulteriore modifica del vigente regolamento "OCM unica", volta a disporre il trasferimento definitivo delle misure di sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (RPU).

Il relatore da, quindi, conto degli importanti esiti del Consiglio Agricoltura e Pesca, riunitosi a Bruxelles il 20 e 21 ottobre 2011, che ha rappresentato, per i 27 Stati membri dell'Unione europea, un foro di discussione ai fini della valutazione complessiva degli elementi proposti dal pacchetto di regolamenti volti a riformare la PAC.

Per quel che concerne i pagamenti diretti, tutti gli Stati membri si sono detti d'accordo a proposito dell'introduzione di misure riguardanti il *greening*: alcune delegazioni hanno comunque avanzato dubbi circa il previsto obbligo di rispetto di talune pratiche agricole o circa la fissazione delle percentuali nazionali di fondi destinati al *greening*. Alcuni Stati membri hanno, poi, ribadito la loro opposizione all'inserimento della disciplina del *capping* all'interno del sistema dei pagamenti di base, oltre ad aver richiesto spiegazioni a proposito della nozione di "agricoltore attivo". Al contrario, le previsioni favorevoli alle aziende agricole di piccole dimensioni e ai giovani agricoltori sono state ben accolte da tutte le delegazioni presenti.

Per quanto concerne la proposta di regolamento sullo sviluppo rurale, la maggior parte degli Stati membri ha manifestato la sincera preoccupazione che le misure proposte potessero porsi in contrasto con l'obiettivo di semplificazione della PAC, che è considerato come uno dei più importanti fini perseguiti da questa riforma.

Circa i meccanismi di gestione del mercato agricolo europeo, la maggior parte degli Stati membri ha accolto favorevolmente le misure proposte dalla Commissione europea all'interno della proposta di regolamento "OCM unica". Le delegazioni presenti, in particolare, hanno sottolineato l'utilità dell'introduzione, per i tutti i settori agricoli, di una clausola di salvaguardia volta a consentire l'adozione di misure di emergenza in casi eccezionali. Inoltre, se alcuni Stati membri hanno espresso rammarico per la previsione della conclusione, entro il 2015, del sistema di quote per lo zucchero, altri, al contrario, hanno accolto con favore la liberalizzazione di tale settore. Occorre, infine, ricordare che una parte dei presenti si è espressa nettamente a favore delle norme relative al riconoscimento delle Organizzazioni di produttori agricoli e delle Organizzazioni interprofessionali, mentre un'altra parte ha avanzato il timore che tali Organizzazioni possano incentivare, in futuro, dei rischi per la concorrenza all'interno del mercato unico europeo.

Circa la posizione italiana rispetto al cruciale negoziato in corso a Bruxelles sulla riforma della PAC, il relatore segnala che, a fronte di una riduzione complessiva dei finanziamenti destinati alla PAC pari al 12 per cento entro il 2020, con notevoli ripercussioni sugli aiuti destinati agli agricoltori e alle aziende agricole italiane, l'Italia oltre a vedere ridimensionati i pagamenti destinati ai suoi agricoltori per ragioni ascrivibili alla riduzione generale dei finanziamenti destinati alla PAC, subirà una riduzione dei fondi a suo favore anche a causa della presenza, nell'ambito della PAC, degli Stati entrati a far parte dell'Unione europea dopo il 2004 (quindi, dopo la precedente riforma della PAC, attuata nel 2003).

In proposito, il Governo italiano ha fatto notare che, per il Paese, i fondi PAC si ridurranno del 5,6 per cento, di cui l'1 per cento ascrivibile alla riduzione complessiva del budget ed il 4,6 per cento al nuovo meccanismo di ripartizione dei fondi, suscettibile di penalizzare Paesi che, come l'Italia, si discostano maggiormente dal sistema agricolo estensivo generalmente dominante in Europa. Infatti, il criterio della superficie, introdotto dalla Commissione europea per la ripartizione delle risorse UE, risulta del tutto incongruo e penalizzante per l'agricoltura nazionale italiana, favorendo, invece, i Paesi dell'Est. A titolo esemplificativo, 100 ettari di terreno destinati a pascolo non possono essere considerati equivalenti, ai fini dell'attribuzione di risorse europee, a 100 ettari di terreno destinati alla coltivazioni di ulivi.

Concludendo la propria esposizione, il relatore rammenta che nell'ambito dell'audizione, tenutasi il 18 novembre 2011, del Commissario europeo per l'Agricoltura, Dacian Cioloș, è stato possibile approfondire alcuni aspetti problematici circa l'imminente riforma della PAC.

Rispondendo alle domande rivoltegli dai membri delle Commissioni parlamentari riunite per l'audizione, il Commissario ha chiarito, innanzitutto, come la riforma della PAC si ispiri ad una più equa ripartizione delle risorse europee fra gli Stati membri al fine di risolvere, in tutta l'Unione europea, i problemi derivanti dai bassi redditi agricoli. Allo stesso modo, si è voluta favorire una

sostanziale semplificazione delle procedure previste in ambito PAC così da assicurare maggiore trasparenza e chiarezza nella gestione dei pagamenti diretti a livello europeo.

Il Commissario ha, inoltre, specificato come le previsioni attinenti al *greening* possano essere applicate anche dai Paesi della fascia mediterranea, essendo previste adeguate facilitazioni per i problemi climatici riguardanti la scarsità di precipitazioni che caratterizzano quest'area.

Per quel che concerne la definizione di agricoltore attivo, il Commissario ha ricordato che, da un lato, sono state comunque previste misure speciali di salvaguardia per i piccoli agricoltori e per gli agricoltori part-time e, dall'altro lato, la definizione del concetto di "attività agricola minima", utile per stabilire quando un "agricoltore attivo" possa essere considerato tale, è di competenza esclusiva degli Stati membri, i quali potrebbero, quindi, operare in quest'ambito in maniera piuttosto flessibile.

Il Commissario, infine, ha fornito delle delucidazioni per quel che concerne gli aiuti ai giovani agricoltori, le "riserve nazionali", le aziende situate in aree con vincoli naturali e l'etichettature dei prodotti agricoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta.

Il Relatore, infine, termina l'illustrazione riservandosi, peraltro, di integrarla, in una successiva seduta, con ulteriori considerazioni di carattere generale.